

**Statuto della Fondazione di partecipazione  
"FONDAZIONE CARLO RAMBALDI"**

**Art. 1 - Origini, denominazione, natura e durata**

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE CULTURALE CARLO RAMBALDI "** istituita per iniziativa Di **Vittorio ("Victor")** Rambaldi.
2. La Fondazione è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile e, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dalla legge di attuazione dell'ordinamento regionale di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La fondazione ha durata illimitata.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio italiano ed anche all'estero.

**Art. 2 - Sede**

La Fondazione ha sede in Vigarano Mainarda FE attualmente in via..... Altre sedi ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali, nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

**Art. 3 - Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; è apolitica ed apartitica. Scopo della Fondazione è quello di perseguire e proporre, nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale, la promozione, la divulgazione, l'istruzione, la ricerca, la formazione delle attività culturali nonché delle opere intellettuali ed artistiche in ogni loro forma ed espressione. Le attività che la Fondazione svolgerà sono o potranno essere rivolte anche al sociale ed all'integrazione tra culture.

Inoltre la Fondazione può:

1. Promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, **Festival del cinema**, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
2. Promuovere studi relativi alla storia ed alla critica dell'opera di Carlo Rambaldi in ogni settore: pittura, scultura, **cinema** e dell'arte in Italia ed all'estero, tra l'Italia e le altre nazioni;
3. Promuovere e svolgere manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, **cinematografico**, culturale e sociale legate all'opera di Carlo Rambaldi .
4. Organizzare, a livello nazionale ed internazionale, dibattiti culturali, convegni, **festival del cinema**, pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, **del cinema** e dell'arte;
5. Informare ed intrattenere rapporti con grandi Musei ed Enti nazionali ed internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;
6. Realizzare progetti volti a favorire la collaborazione transfrontaliera nella creazione e realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali;
7. Svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali;

In particolare, rientra tra i fini perseguiti dalla Fondazione  
:

- garantire la corretta informazione relativa a tutte le opere del Maestro Carlo Rambaldi -per la loro catalogazione e conoscenza, la loro migliore conservazione e l'attenzione storica e critico - culturale;
- garantire la formazione diffusa dell'opera di Carlo Rambaldi sia ai fini conoscitivi, che formativi per la scuola dell'arte; a questo scopo, organizzare specifici corsi per giovani indirizzati all'apprendimento dell'arte del trucco cinematografico (special make-up e animatronica semplice), corsi di storia del cinema, di sceneggiatura e regia, atti a sviluppare un apprezzamento dell'arte cinematografica in ogni sua espressione artistica.
- la realizzazione di un museo, inteso come luogo della ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera di Carlo Rambaldi nei suoi rapporti nazionali ed internazionali;
- l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonché l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti il campo dell' opera di Carlo Rambaldi.

La Fondazione mira anche ad ottenere finanziamenti nazionali ed internazionali, attraverso tutte le attività che sono oggetto dello scopo del presente Statuto.

#### **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- \* realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- \* compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- \* stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- \* favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
- \* stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e terreni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- \* amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- \* partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- \* costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- \* svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### **Art.5 Vigilanza**

La Prefettura vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, come per legge.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- \* dalle opere date in comodato d'uso gratuito alla Fondazione per scopo pubblicitario, didattico, culturale, l'utilizzo di

brevetti, opere d'ingegno;

- \* dal fondo di dotazione formato dai beni costituenti il Patrimonio iniziale dell'Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione;
- \* dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- \* dalle erogazioni fatte da Enti o Privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- \* dalla parte di rendite non utilizzate per le attività istituzionale che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;
- \* Da contributi attribuiti al Fondo Dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti Pubblici, dall'UE e altro soggetto.

\*Gli utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi di riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, non possono essere distribuiti né in modo diretto né indiretto.

#### **Art. 7 - Fondo di Gestione**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale ed immateriale, che non siano espressamente attribuite al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

I criteri e le modalità per l'erogazione di eventuali rendite ai sensi dell'art.16 c.c. saranno stabiliti con apposito e separato regolamento deliberato dal consiglio direttivo .

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

-le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, dall'UE, ovvero da privati;

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nel presente Statuto;

Le uscite e gli impegni di spesa destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione devono essere autorizzati, previa delibera del Consiglio Direttivo, solo ed esclusivamente se il relativo importo risulta coperto dal Fondo di Gestione e/o da contributi, erogazioni, donazioni certi provenienti da introiti presenti e futuri di enti pubblici o soggetti privati.

#### **Art. 9 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore, Victor Rambaldi ;

- Partecipanti.

**Art. 10 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e con il voto favorevole del Fondatore , le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato .

Qualora la qualifica di partecipante non derivi dal versamento del medesimo, spetta al Consiglio Direttivo stabilire i criteri relativi alla conservazione della suddetta.

**Art. 10 - Partecipanti Esteri**

Possono essere nominati Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni avente sede all'Estero.

**Art. 11 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore Generale se previsto;
- il Collegio dei Revisori Contabili se nominato;
- l'Assemblea Generale dei Partecipanti.

**Art. 12 - Consiglio Direttivo**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a sei membri.

Nel caso in cui il suddetto Consiglio sia composto da quattro o cinque membri, spetta al Fondatore rispettivamente la nomina di tre e quattro di essi, mentre il restante membro sarà nominato dall'Assemblea dei partecipanti con le maggioranze di cui all'art. 20 del vigente statuto.

Nel caso in cui il suddetto Consiglio sia composto da sei membri, è riservata al Fondatore la nomina di quattro di essi ed all'Assemblea dei partecipanti la nomina dei restanti due membri.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dal Fondatore in via esclusiva. Allo stesso Fondatore è riservata la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, come sopra nominati, e la loro conseguente sostituzione, se da esso nominati.

Qualora alla Fondazione non aderiscano Partecipanti il Consiglio Direttivo viene interamente nominato e revocato dal Fondatore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni con decorrenza dalla data di suo insediamento.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

I soggetti, **Fondatore ed Assemblea dei partecipanti**, cui spetta il potere di nomina provvedono, ciascuno per il numero di Consiglieri ad essi spettante, alla conferma o alla

sostituzione entro i 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Il Fondatore può revocare i membri del Consiglio Direttivo da esso nominati e sostituirli con altri.

#### **Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

- a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dal **FONDATORE**, il piano annuale di attività della Fondazione;
- b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- c) adottare eventuali regolamenti interni;
- d) definire la struttura operativa della Fondazione;
- e) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- f) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- h) deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- i) determinare l'ammontare della eventuale indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo ed il compenso del Revisore;
- j) determinare la misura del compenso spettante al Direttore generale se previsto;
- k) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale se previsto particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo determina inoltre la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l'attribuzione della qualifica di Partecipante.

#### **Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda

convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.

Salvo quanto previsto al successivo art. 20, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

Alle riunioni partecipa il Revisore, se nominato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da persona individuata all'interno del Consiglio Direttivo, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

#### **Art. 16 - Il Presidente**

Il Presidente viene nominato dal Fondatore, qualora lo stesso non sia disponibile a ricoprire la carica di Presidente, e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte **dal Vice Presidente, ed in assenza o impedimento di quest'ultimo**, dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

#### **Art. 16 - Il Presidente**

Il Presidente viene nominato dal Fondatore, qualora lo stesso non sia disponibile a ricoprire la carica di Presidente, e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

Il Presidente può delegare ad un singolo Consigliere o al Direttore Generale ove presente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente della fondazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### **Art. 17 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal **Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei partecipanti**.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

#### **Art. 18 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salvo diversa delibera che il Consiglio potrà adottare.

Predisporre il bilancio, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.

Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Il Revisore Contabile**

Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio direttivo tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

#### **Art. 20 - Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei partecipanti è composta dai rappresentanti dei Partecipanti.

Il numero dei rappresentanti dei Partecipanti è determinato dal Consiglio Direttivo sulla base degli apporti patrimoniali e/o dei contributi dati alla Fondazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea Generale compete:

- a) formulare proposte per le attività da svolgere;
- b) formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione;
- c) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante qualsiasi mezzo scritto idoneo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della Fondazione, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa la totalità dei partecipanti ed il revisore, se nominati, sia presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 21 - Compensi**

Le cariche del Presidente, dei Membri del Consiglio Direttivo e dei Partecipanti dell'Assemblea Generale sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese, che potrà essere analitico o forfettario, sentito il parere dei Revisori Contabili.

#### **fondazione.boccardini.it**

Per il Direttore Generale ove sia previsto, sarà adottata delibera dal Consiglio Direttivo sentito il parere dei Revisori Contabili.

Per il Fondatore se diverso dal Presidente sarà previsto un compenso onorifico annuo deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Bilanci d'esercizio**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

#### **Art. 23 - Scioglimento della Fondazione**

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. L'estinzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Lo scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, farà sì che il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 24 - Modificazioni statutarie**

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e necessitano sempre dell'approvazione Fondatore in vita dello stesso.

Le stesse inoltre devono risultare da verbale redatto da Notaio, nella forma dell'atto pubblico.

Sono sempre sottoposte all'approvazione dell'Autorità

#### **Art. 25 - Organo di Sorveglianza**

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio Generale, viene istituito l'Organo di Sorveglianza.

Esso è costituito da membri nominati dagli Enti Pubblici Territoriali partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio direttivo è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Direttore generale .

Decorso otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio direttivo la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto od al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio direttivo.

#### **Art. 26 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme fiscali in materia, vigenti al momento dell'approvazione e successive modifiche.